

# FONTI E MEMORIE

## L'incremento olivicolo nello Stato della Chiesa dal 1831 al 1842

Nel 1829 Pio VIII, succeduto a Leone XII, dimostrava immediatamente i suoi propositi di saggio governo dell'economia agricola, con un suo programma di attività rivolte a stimolare l'incremento delle produzioni, di cui diede notizia il Card. Segretario di Stato nella fausta ricorrenza del solenne possesso (1).

L'8 agosto 1830 ebbe luogo una Notificazione, a firma Mattei, Tesoriere e Direttore Generale delle Dogane e dei Dazi di Consumo, con la quale, in ordine agli incoraggiamenti da darsi all'intera industria agricola, e singolarmente a quella degli olivi, estendeva le provvidenze all'impianto di gelsi, che bene prosperavano nel territorio dello Stato pontificio, e servivano, oltre all'industria del setificio, anche ad incrementare il commercio di copiosissime quantità di seta filata fuori dallo Stato. In più si prendevano altre disposizioni per animare e proteggere l'industria della piscagione (2).

Per quanto riguardava la piantagione di olivi e di gelsi si disponeva coi seguenti articoli:

« 1) Chiunque farà nuove piantagioni di olivi, e morogelsi in qualsivoglia territorio dello Stato, riceverà un premio in contanti pagabile dalla Cassa dell'Erario, alla ragione di un paolo ogni olivo, e di sette baiocchi e mezzo per ogni morogelso che sarà piantato.

« 2) Per conseguire siffatta premiazione, dovranno giustificarsi con autentici documenti che si indicano in apposito Regolamento disciplinare, li due estremi, di essersi fatta in regola la piantagione, e che diciotto mesi dopo la medesima gli olivi, o morogelsi siano assicurati e vegetino felicemente.

« 3) Si dichiara che i coltivatori di nuove piante di olivo e di morogelsi non saranno mai abilitati al conseguimento del premio ripromesso, quando in forza di particolari convenzioni negli istromenti di enfiteusi, o di affitti, si riconoscessero di già obbligati ad una tale piantagione, se non per quel numero di piante, che provassero eccedere il quantitativo stipolato.

« 4) I Capi delle provincie, o Giusdicenti, e le Magistrature locali si daranno particolare cura di proteggere queste interessanti coltivazioni, amministrando la più esatta e pronta giustizia e procedendo anche per inquisizione contro quelli che in qualunque maniera la danneggiassero, essendo mente di Sua Beatitudine che, oltre le solite pene comminate dalle vigenti Leggi, in materia di danni in cose rurali, siano i colpevoli assoggettati anche a ripiantare a proprie spese il doppio numero delle piante

di olivi, o di morogelsi, che per loro causa fosse deperito, qualora al danneggiato faccia comodo, e la qualità del terreno permetta siffatta doppia piantagione.

Coloro poi, i quali per deficienza di mezzi non fossero in grado di soddisfare a quanto sopra verranno assoggettati alla pena della detenzione nel carcere per un termine non minore di otto giorni, né maggiore di un mese, secondo il prudente arbitrio del Giudice, da regolarsi a norma delle circostanze più o meno gravanti la persona del danneggiante.

« 5) Chiunque esibirà assegni o denunce false, o esagerate, ovvero rilascerà certificati infedeli, o surretizi, cadrà nella penale corrispondente al quadruplo dell'ammontare del premio, che con siffatte denunce, o certificati si fosse tentato di percepire. Il ritratto di detta multa sarà ripartita nel modo che rimane indicato nel contemporaneo Regolamento pubblicato.

« 6) Volendo Sua Santità che il premio di incoraggiamento concesso per la piantagione degli olivi, o morogelsi, sia continuato durante un periodo di anni sufficiente a portare il numero delle nuove piante alla maggiore estensione, ci ha ordinato, che il detto premio sia mantenuto per il corso di anni dieci, ed in conseguenza sarà retribuito ai riproduttori a tutto l'anno 1840 ».

\* \* \*

Pio VIII morì nello stesso anno, cioè nel 1830. Il suo provvedimento ebbe comunque larga applicazione ed i frutti vennero raccolti, dopo il 1840, sotto il Pontificato di Gregorio XVI, salito al trono pontificio nel 1831, se nei dieci anni di applicazione della Notificazione vennero piantati 308.000 olivi e 205.000 gelsi, in tutto lo Stato pontificio, e si spesero per premi 40.000 scudi. In poco tempo la ricchezza pubblica crebbe di 90.000 scudi per il maggior prodotto di olio e di 25.000 scudi per il maggior prodotto di seta (3).

Anche nell'Umbria il provvedimento venne introdotto e sono ancora numerose le località dove vivono ancora gli olivi piantati oltre un secolo fa, quando era stata attivata quell'opera di difesa e di incremento dell'olivicoltura che ebbe poi larga applicazione nei tempi attuali, a seguito delle mortalità e dei danni provocati dalle gelate in anni particolarmente avversi alla coltivazione dell'olivo.

A Montefalco, nell'Umbria, si è rinvenuto nell'Archivio Comunale una copia del Regolamento che venne allegato alla Notificazione di cui si è fatto riferimento, sempre con la data dell'8 agosto 1830. Unitamente è stato trovato un fascicolo di istanze presentate da quei solerti agricoltori di oltre un secolo fa, che dallo Stato invocavano, anche allora, il contributo di bonifica. Le istanze, per la parte che abbiamo potuto esaminare, vanno dal 1832 al 1842 (4).

\* \* \*

Il regolamento disciplinare degli olivi (così è indicato) si compone di sei articoli. Eccoli:

1) Affine di comprovare la piantagione eseguita in regola, chiunque

sarà per intraprenderla, dovrà farne la denuncia al Magistrato comunale del luogo, nella Comarca di Roma e nelle Provincie. Nell'Agro romano poi alla Presidenza della Comarca. Il magistrato, dopo essersi assicurato tanto della qualità delle fosse quanto di quella delle piante, rilascerà un certificato munito del suggello comunale, nel quale sarà espresso il nome e cognome dell'agricoltore, il numero degli olivi e dei morigelsi piantati, la denominazione del terreno in cui si è fatta la piantagione, il proprietario al quale appartiene il fondo, e si dichiarerà che si sono ritrovate in regola le fosse e nuove le piante, e che il coltivatore non era tenuto per altro precedente contratto a fare tale coltivazione.

2) A diligenza dei rispettivi coltivatori i predetti certificati delle magistrature locali dovranno essere presentati al Governatore del capoluogo e, nei paesi che fanno parte dei distretti delle Legazioni e delle Delegazioni, alle segreterie delle medesime, per essere iscritti in un registro che si terrà appositamente in ognuna delle suddette segreterie ed in ciascun Governo, onde annotarvi per numero progressivo i nomi dei coltivatori, coll'indicazione sommaria di quanto sarà espresso nei certificati, i quali rimarranno in filza in appoggio di ciò che si è segnato nel registro, rilasciando copia conforme dei medesimi al coltivatore,

3) Alla fine di ciascun anno, e precisamente nell'ultimo giorno di dicembre, nella segreteria delle Legazioni e Delegazioni e nei singoli Governi si formerà un estratto delle partite notate nei su accennati registri, per rimettersi a noi onde rassegnare al Santo Padre la nota degli olivi e dei morogelsi piantati, e fargli rimarcare quei sudditi che si saranno distinti nel secondare in questa parte le benefiche sue cure.

4) Decorsi diciotto mesi dalla piantagione il magistrato locale, sulla richiesta del coltivatore, sarà in obbligo di accedere sul luogo personalmente, o farvi accedere un suo rappresentate, e verificare con l'assistenza di due testimoni il numero degli olivi e morogelsi nuovamente piantati che trovansi in stato di buona vegetazione. Di questa verifica si redigerà atto in doppio originale, firmato dal Magistrato o suo rappresentate e dai testimoni, e munito del sigillo comunitativo, uno del quale rimarrà nell'archivio della Comune, e l'altro sarà rilasciato al coltivatore per esibirlo nell'ufficio, cui fu presentato il certificato della piantagione.

5) I capi di Provincia per i paesi del loro distretto, il Presidente della Comarca, tanto per l'Agro romano quanto per i luoghi della di lui giurisdizione, ed i Governatori per i luoghi compresi nella rispettiva loro giurisdizione, nel ricevere tali atti faranno riscontrare, nel registro presso di loro esistente, la partita della piantagione per certificarla a piè del rispettivo atto prima di restituirlo al coltivatore, il quale, dopo averlo ritirato, lo farà giungere a noi unitamente al riscontro, che ritiene della seguita piantagione, affine di ricevere, quando sia tutto riconosciuto in regola, l'ordine di pagamento del premio, di cui si sarà reso meritevole.

6) Il ritratto delle multe, delle quali si parla all'art. 5 della Notificazione, verrà ripartito in guisa che una metà rimanga a beneficio del-

*l'accusatore palese o segreto, e l'altra metà venga restituita pro rata tra i coltivatori del rispettivo territorio in proporzione del numero di olivi o morogelsi che ciascuno avrà nuovamente piantato.*

Dato dalla nostra residenza di Montecitorio questo dì 4 agosto 1830.  
f.to M. Mattei, Tesoriere e Direttore generale delle dogane e dei dazi.  
f.to F. Gasparri Commissario generale della R.C.A.

\* \* \*

A completare la documentazione, necessaria per conoscere lo svolgimento della pratica, riportiamo qui appresso, in copia, quella che il Regolamento disciplinare sugli olivi, sopra trascritto, chiama denuncia di piantagione. E' la denuncia n. 361 in data 3 maggio 1833.

«Luigi Loreti, avendo in un suo terreno voc. Castagnano, posto nella villa del Colle S. Clemente, confinanti li signori Beddini, Ciccoli e la strada, piantati n. 85 olivi e n. 3 morogelsi, alla cui piantagione non era per alcun contratto obbligato, umilmente chiede che siano fatte le opportune verifiche, onde conseguire il premio stabilito. Montefalco, 3 maggio 1833. f.to Luigi Loreti.

«La magistratura, vista la suddetta petizione, deputa in verificatore il sig. Beddoni Fortunato acciò ci riferisca la verità dell'esposto. Dalla residenza com. di Montefalco, 10 maggio 1833. f.ti Ascanio Bechelloni priore, Antonio Martini anziano, Francesco Antonio Bucciolli anziano, Costantino Valentini anziano.

«Io sottoscritto, in esecuzione della mia deputazione, dichiaro essermi sotto questo stesso giorno portato a verificare la piantagione di olivi di cui sopra, e ha riconosciuto che nuove sono le fosse e verdi gli olivi piantati nel numero di 85 e More 3. Ciò è quanto riferisco per pura verità. Montefalco, 15 maggio 1833. f.to Fortunato Beddoni».

A termini del regolamento (art. 4) l'interessato avrebbe dovuto inoltrare la richiesta per accertare lo stato di buona vegetazione degli olivi, dopo 18 mesi. E anche qui, per meglio conoscere la procedura nei suoi ultimi dettagli, trascriviamo una delle tante richieste.

«Sono decorsi 18 mesi da che Scorzoni Vincenzo ha eseguito una piantagione di olivi nel numero di sessantia, in un di lui oliveto posto a Pietrauta in vocabolo Colle Romano. Fa istanza perché sia verificata la preesistente vegetazione dei medesimi per ottenere il premio stabilito.

«La Magistratura, vista la suddetta petizione, vista la prima verifica fatta da Beddoni Fortunato nel giorno 5 aprile 1840, visto l'art. 4 del Reg. Disciplinare sugli olivi del 4 agosto 1830, delega lo stesso Beddoni Fortunato perché acceda sul terreno di cui sopra, ed alla presenza di due testimoni verifichi la preesistente vegetazione degli olivi ivi piantati, distinguendo i vegeti dai mancati, facendone poi a noi rapporto scritto a piè della presente ordinanza. Dalla residenza comunale di Montefalco, li 17 settembre 1842. f.ti Raffaele Ceva-Bovio anziano, Bernardino Narducci anziano, Valentino Bicchelli anziano».

«Incaricato io sottoscritto dalla Ill.mo Magistratura di Montefalco, in forza del superiore atto, di accedere al corpo di terra nella petizione annunciata, appartenente al sig. Vincenzo Scorzoni, ivi acceduto e alla

presenza dei seguenti testimoni, dopo averne ad uno ad uno esaminata la piantagione e la loro rispettiva viridità o siccità, ho verificato quanto segue:

« Nel fondo posto nella villa di Pietrauta vocabolo Colle Romano, territorio di Montefalco, ho rinvenuto nello stato di loro perfetta viridità olivi n. 60. Ciò è quanto io posso dire e riferire a discarico dell'ordine ricevuto, per avere io stesso contato e verificato. In fede di che ne faccio la seguente relazione fatta in doppio originale. Montefalco, 19 settembre 1842. F.ti Fortunato Beddoni verificatore, Giuseppe Angeli e Filippo Valentini testimoni.

« Si certificano vere le firme dei testi Angeli e Valentini, nonché di Beddoni verificatore. Dalla residenza comunale di Montefalco, li 25 settembre 1842. Il Priore f.to Alessio Maestrini.

« Il Governatore di Montefalco certifica che, riscontrato il registro delle piantagioni in questo ufficio esistente, apparisce al n. 126 la partita di cui nel presente assegnata il 30 dicembre 1840 dietro certificato della locale Magistratura del 5 aprile detto anno, per n. 60 olivi, tutti rinvenuti in perfetta vegetazione. Dato e rilasciato dalla residenza governativa di Montefalco li 18 gennaio 1843 ».

\* \* \*

Quanto sopra abbiamo, anche troppo distesamente, riportato perché fosse noto quante cure e quante provvidenze abbia ottenuto nel passato l'umile e prezioso albero che ingentilisce i colli e i declivi dell'Umbria.

Dai documenti, che abbiamo esaminato nell'Archivio comunale di Montefalco, e dalle cifre assunte dalle singole domande, possiamo senza tema di errare considerare imponente il numero degli olivi messi a dimora dal 1832 al 1842.

**Pietro Pambuffetti**

## NOTE

(1) MARONCINI F., *Le grandi linee della politica terriera e demografica di Roma da Gregorio Magno a Pio IX*, Torino.

(2) *Bandi dello Stato Pontificio*, Archivio di Stato di Roma, anno 1830, Busta 199.

(3) VERNOUILLET, *Roma agricola*, Biblioteca dell'Economista, Serie II, Vol. 2.

(4) Archivio Comunale di Montefalco.